

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 02 Data 31.03.2016	Oggetto: Approvazione convenzione associata del servizio di segreteria comunale.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela		X
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio		X
Assegnati	n. 11	Presenti n. 9
In carica	n. 11	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

La seduta riprende alle ore 18,30

Presenti: 09

Assenti: 02 Cadelago M. e Cimini C.

Relaziona il Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prémesso che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Preso atto dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17 comma 78 della Legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali (oggi Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo), possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Preso atto in particolare che le suddette convenzioni, ai sensi dello stesso art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 citato, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca de Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione dello stesso, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che le Amministrazioni comunali di Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barre e Opi, ai sensi del richiamato art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, intendono avvalersi della prevista facoltà di stipulare una convenzione per la gestione associata dell'uffici di Segreteria;

Evidenziato che la convenzione consente agli Enti associati di avvalersi delle prestazioni lavorative del Segretario comunale per un numero di ore adeguato alle effettive esigenze di ciascuno di essi;

Dato atto che l'Ente capo-convenzione è individuato nel Comune di Barrea;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. 31.07.2010 del Ministero dell'Interno che ha disposto la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari comunali e provinciali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per come modificato e integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Visto l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Con la votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le seguenti risultanze:

Presenti: n. 09

Favorevoli: n. 09

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di istituire la sede unica di Segreteria comunale tra i Comuni associati di Barrea (capo-convenzione), Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi;

Di approvare lo schema di convenzione riguardante la gestione associata della Segreteria comunale ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 367/2000 (T.U.E.L.), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Con successiva e separata votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le stesse risultanze di quella precedente:

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Parere di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio

Parere di regolarità contabile
Il responsabile del servizio



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno DUEMILASEDICI, addì _____ del mese di

Premesso che è intenzione dei Comuni di Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale;

Viste le deliberazioni con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione autorizzando contestualmente i Sindaci a procedere alla sottoscrizione della stessa:

- Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in datadel Comune di Barrea
- Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in datadel Comune di Civitella Alfedena;
- Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in datadel Comune di Villetta Barrea;
- Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in datadel Comune di Opi;

Tutto ciò premesso:

TRA

IL COMUNE DI Barrea con sede inCodice Fiscale, rappresentato dal Sig....., nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*

IL COMUNE DI Civitella Alfedena con sede inCodice Fiscale, rappresentato dal Sig....., nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

IL COMUNE DI Villetta Barrea con sede inCodice Fiscale, rappresentato dal Sig....., nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

IL COMUNE DI Opi con sede inCodice Fiscale, rappresentato dal Sig....., nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

PREMESSO CHE

l'art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convezione e i reciproci obblighi e garanzie;

le Amministrazioni Comunali di Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi intendono avvalersi della facoltà prevista dal già citato art. 10, del DPR n. 465/1997 al fine di stipulare una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, che prevede la possibilità che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposita convenzione al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. I Comuni di Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell'Interno) intendono svolgere in forma associata il servizio e le funzioni di segreteria comunale in base all'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97.

Art. 2 – Comune capo convenzione

1. Il Comune di Barrea è individuato quale Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del segretario

1. La nomina del segretario comunale viene affidato al Sindaco del Comune di Barrea nella sua qualità di capo convenzione, previo accordo con il Sindaco del Comune di Civitella Alfedena, del Comune di Villetta Barrea e di quello del Comune di Opi.

2. La revoca è ammessa nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. A tal fine la revoca dovrà essere deliberata preliminarmente sia dalla Giunta Comunale del Comune di Barrea che da quella dei Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi.

Art. 4 – Gestione del rapporto.

1. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune di Barrea nella sua qualità di capo convenzione, previo accordo con i Sindaci dei Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi

2. È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 - Attribuzioni del sindaco del Comune capo convenzione

1. Il Sindaco del Comune capo convenzione, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, in accordo con i Sindaci dei Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi assumerà i seguenti provvedimenti:

- a) nomina e revoca del segretario comunale;
- b) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
- c) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b);
- d) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede;
- e) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 6 – Articolazione della prestazione lavorativa del segretario comunale

1. Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun ente per un numero di ore lavorative atte a garantire il buon funzionamento delle singole amministrazioni.
2. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. Salvo esigenze particolari, l'orario di servizio del Segretario Comunale sarà articolato su cinque giorni settimanali.

Art. 7 – Rapporti finanziari e trattamento economico

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, i Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi si impegnano a versare anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese le quote a loro carico.
2. In sede di prima applicazione della convenzione i Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi si impegnano a versare la quota a loro carico alla nomina del Segretario Comunale qualora la stessa dovesse avvenire dopo il giorno dieci del mese.
3. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente, sarà posta a carico del Comune di Barrea nella misura del 33%, del Comune di Civitella Alfedena nella misura del 25%, del Comune di Villetta Barrea nella misura del 25%, del Comune di Opi nella misura del 17%.
4. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Art. 8 – Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi alla Prefettura competente dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Art. 9 – Durata, effetti e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha una durata di anni 3 (tre).
2. Sia per il computo del termine di cui al comma precedente, sia al fine dell'eventuale nomina di Segretari Comunali reggenti, l'efficacia giuridica della presente convenzione decorre esclusivamente dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare che sarà individuato e nominato.



Art. 10 – Recesso unilaterale e risoluzione consensuale.

1. Ciascuno dei Comuni convenzionati può recedere unilateralmente della presente convenzione. A tal fine, il Comune che intende recedere dovrà adottare specifica deliberazione di Consiglio Comunale da notificarsi, successivamente alla sua esecutività, agli altri Comuni convenzionati. Gli effetti del recesso si producono decorsi (tre) mesi dalla notifica, o trasmissione mediante Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, della delibera consiliare di recesso.
2. La presente convenzione può essere risolta col consenso espresso di tutti e tre i Comuni, manifestato con delibera dei rispettivi Consigli Comunali. La risoluzione produce i suoi effetti quando tutte le deliberazioni sono notificate o comunicate agli altri comuni con le medesime modalità specificate al primo comma del presente articolo.
3. Tutti i provvedimenti di costituzione, modifica e/o scioglimento della presente convenzione sono tempestivamente comunicati alla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art. 11 – Classe della convenzione

1. La sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi appartiene alla classe 4^a ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 12 - Registrazione

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 13 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni contenute nelle legge, nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei Regolamenti e Statuti dei Comuni convenzionati, in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Servizio Albo Abruzzo per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Barrea _____

Il Sindaco del Comune di Civitella Alfedena _____

Il Sindaco del Comune di Villetta Barrea _____

Il Sindaco del Comune di Villetta Barrea _____

IL PRESIDENTE

Giordano Pella

IL SEGRETARIO

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2465

li 04.05.2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per ~~15 giorni~~ consecutivi.



[Signature]
IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 04.05.2016

[Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE

